



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA

CLLD - Community Led Local Development

FAQ

FEAMP

2014 | 2020

Luglio 2016

Indice del documento

Scopo del documento	3
1. Rete FLAG	4
2. Risorse Finanziarie.....	4
3. Avviso pubblico	6
4. Verifica dei requisiti	9
5. Criteri di Ammissibilità e Selezione	10
6. Ammissibilità della spesa	13
7. Linee guida per la definizione della strategia	14
8. Anticipazione e polizza fidejussoria	15
9. Modello di strategia di sviluppo locale partecipativo	16
10. Partenariato	17
11. GAL/FLAG	19
12. FLAG come Organismo Intermedio	21
13. Percentuali di cofinanziamento ex Art. 95 Reg. (UE) N. 508/2014.....	22

Scopo del documento

Il PO FEAMP, approvato con decisione di esecuzione della Commissione n.C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, stabilisce che nell'ambito del CLLD l'Autorità di Gestione (AdG) svolga un ruolo di coordinamento a livello nazionale per assicurare un'applicazione coerente e il più possibile uniforme dell'approccio CLLD nei diversi territori.

Il presente documento, che potrà essere implementato nelle successive fasi di attuazione del CLLD, è stato redatto sulla base di quanto rappresentato dalle Regioni, attraverso quesiti e domande, e degli incontri informativi svolti a Venezia, Roma e Catanzaro rispettivamente in data 12, 14 e 20 luglio 2016, che hanno coinvolto anche i rappresentanti dei futuri FLAG, al fine di favorire un approccio sistemico alla soluzione di dubbi ricorrenti emersi in questa prima fase di attuazione del CLLD.

Al fine di rendere più fruibile la lettura, le domande raccolte sono suddivise per ambiti tematici affrontati.

In calce ad ogni domanda è specificato l'Ente che ha posto il quesito (decontestualizzato per permettere una generale lettura della risposta).

1. Rete FLAG

Domanda

1.1 Che cos'è la Rete FLAG? Gli OI dovranno fare un bando per la costituzione della Rete?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Emilia Romagna)

Risposta

La Rete FLAG è un'azione prevista dal PO FEAMP con le finalità di mettere in campo azioni di scambio, coordinamento e networking tra i FLAG selezionati. La volontà dell'Amministrazione è quella di creare uno strumento di coordinamento e condivisione per fornire informazioni, orientamenti, modelli di riferimento, consulenza, etc. sull'attuazione delle SSL. La creazione della rete sarà supportata con risorse dell'AdG a valere sulla misura Assistenza Tecnica art. 78 del Reg. (UE) 508/2014.

Gli OI non avranno alcun onere nel processo di creazione ed implementazione della rete.

2. Risorse Finanziarie

Domanda

2.1 È necessario individuare le risorse finanziarie per le tre misure del CLLD, sulla base della ripartizione di cui all'Accordo Multiregionale, da indicare nell'avviso e consentire la presentazione delle strategie da parte dei partenariati, tenendo conto, quindi, delle risorse effettivamente disponibili?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

Risposta

Al sostegno preparatorio, come previsto dal PO FEAMP, è dedicato un ammontare di risorse pari a 2 milioni di euro di quota comunitaria, con un massimale per singola operazione pari a 40.000,00 euro di contributo pubblico. Di conseguenza, alla data attuale, sulla base della ripartizione delle risorse di cui all'Accordo Multiregionale (AM), è possibile calcolare la quota parte del citato ammontare assegnata a ciascuna Regione.

Per quanto concerne l'ammontare di risorse da dedicare all'attuazione della strategia, ivi comprese le azioni di cooperazione, nel rammentare che ai sensi dell'Accordo di partenariato la spesa totale pubblica di ciascuna strategia, al netto del sostegno preparatorio, deve essere compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro, come tra l'altro indicato anche al paragrafo 11 del format di strategia "Modello Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" pubblicato sul sito del Ministero, le risorse che ciascuna Regione potrà allocare sulle misure di cui agli artt. 63 e 64 del Reg. (UE) 508/2014 dovranno essere calcolate in conformità alla ripartizione sancita dall'Accordo Multiregionale.

Domanda

2.2 Il contributo FEAMP per i costi relativi al sostegno preparatorio, alla cooperazione, ai costi di esercizio e di animazione, è fino al 100%?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Sardegna)

Risposta

Il tasso di cofinanziamento da applicare è stabilito dall'AdG sulla base di quanto disposto dall'art. 95, comma 3, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014. I costi di esercizio si riferiscono ai costi legati alla gestione dell'attuazione della strategia consistenti in costi operativi, spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34(3) Reg.(UE) 1303/2013. I costi di animazione della strategia, invece, sono volti a facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze. Entrambi i predetti costi, di gestione e di animazione, legati direttamente all'attuazione della strategia e quindi ammissibili solo dal momento in cui la strategia si comincia ad attuare, non possono eccedere il massimale del 25% della spesa pubblica totale della strategia. Al termine della fase di attuazione della strategia il predetto massimale si dovrà applicare alla spesa pubblica sostenuta nell'ambito della strategia ai sensi dell'art. 35 Reg. (UE) 1303/2013, comma 1 lettere da b) a e). I costi sostenuti antecedentemente all'attuazione della strategia possono ricevere un supporto solo nell'ambito del sostegno preparatorio. Al riguardo, il FEASR assegna un'intensità di aiuto per i costi di gestione e di animazione fino al 100% della spesa ammissibile. Per quanto sopra esposto, in considerazione della natura "collettiva" di un FLAG e dell'interesse collettivo da questo perseguito, in conformità a quanto disposto dal FEASR, per le suindicate azioni in ambito FEAMP non si ravvedono motivi ostativi all'applicazione di un'intensità di aiuto fino al 100% della spesa ammissibile, fermo restando l'obbligo di accesso pubblico ai risultati delle operazioni finanziate.

Per quanto concerne le azioni di cooperazione, e per le altre operazioni connesse all'attuazione della strategia, anche se attuate direttamente dal FLAG, l'intensità di aiuto da applicarsi dovrà essere determinata ai sensi delle disposizioni in materia di modulazione del tasso di cofinanziamento elaborato da questa ADG di concerto con le Regioni e tenuto conto del regime di aiuti di Stato applicabile nel caso di operazioni che costituiscono un aiuto di stato.

3. Avviso pubblico

Domanda

Risposta

3.1 Il bando della Regione può prevedere la presentazione di una strategia di minor dettaglio, da implementare durante in fase attuativa?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Liguria)

In coerenza con quanto previsto dai Regolamenti di riferimento, questa Amministrazione ritiene che sia necessario presentare in fase di selezione una strategia il più possibile dettagliata, anche al fine di favorire una rapida attuazione delle azioni previste.

3.2 La procedura unificata prevista si integra con la finalità di riconoscere anche il sostegno preparatorio?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

Si.

3.3 La continuità territoriale è un elemento da inserire obbligatoriamente nel bando?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Liguria)

La continuità geografica non è un elemento obbligatorio, tuttavia dovrà comunque essere incoraggiata da ciascun Organismo Intermedio nella fase di definizione da parte dei Gruppi dell'area territoriale interessata.

3.4 La Regione può limitare la selezione ad aree territoriali specifiche per l'attuazione delle SSL?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Campania)

I Regolamenti non riportano limitazioni nel designare le aree territoriali da parte degli OI, tuttavia tale restrizione non è auspicabile.

3.5 E' possibile inserire nell'avviso, oltre all'elenco dei comuni, anche le zone censuarie?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

Si.

Domanda

3.6 Con riferimento al paragrafo 2.4 dell'avviso pubblico per la selezione delle strategie si rileva l'esigenza di specificare cosa si intenda per personale interno; ci si riferisce al personale del soggetto capofila od al personale anche dei soggetti partner?
(Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

Risposta

Indipendentemente dalla forma giuridica, il FLAG deve avere una struttura organizzativa di base (risorse interne) che può essere integrata da esperti esterni, in base alle esigenze specifiche. La definizione "personale interno" discende dalla forma giuridica scelta dal partenariato al momento della sua costituzione. In caso di ATS si fa riferimento al personale sia del soggetto capofila sia dei soggetti partner. Nelle altre ipotesi, ci si riferisce al personale dei soggetti partner. Si ricorda, inoltre, che la selezione del personale interno ed esterno deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica - quale ad esempio per titoli e/o colloquio, mediante valutazione comparativa dei curricula vitae, ed eventuali prove specifiche - alle quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, nonché sulla base delle competenze tecniche. Ciò in quanto le spese del personale sono finanziate con un contributo pubblico fino al 100% e la compagine sociale del partenariato è composta anche da enti pubblici. Per evitare conflitti di interesse la gestione amministrativa e finanziaria delle attività del FLAG non può essere conferita a componenti degli organi decisionali.

3.7 Con riferimento al paragrafo 6 punto b) dell'avviso pubblico per la selezione delle strategie è possibile chiarire cosa si intende per "[...] consentano la selezione mediante procedura scritta"?
(Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

La dicitura riportata nel format riferisce a quanto disposto dall'art. 34, comma 3, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Con riferimento alla selezione delle operazioni, ai sensi del citato art. 34, la procedura ed i criteri di selezione da adottare da parte del FLAG devono consentire di svolgere la selezione tracciando le varie fasi del processo, ad esempio attraverso la redazione di schede di valutazione per ciascuna domanda ammissibile, firmate dai soggetti che effettuano la selezione, e la redazione di un verbale di ciascuna seduta.

Si rammenta che, come indicato nella nota FARNET relativa al conflitto di interesse, i "FLAG devono pianificare, elaborare e adottare procedure solide e trasparenti per gestire e registrare il loro processo decisionale, evitando così il verificarsi di qualsiasi conflitto di interessi."

3.8 Quali sono le scadenze e le modalità dei due cicli di selezione delle strategie FLAG?
(Il quesito è stato posto da FEDERPESCA)

Il primo ciclo di selezione, come previsto art. 33.4 del Reg. (UE) 1303/2013, deve essere completato entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato (AdP), ovvero il 29 ottobre 2016. Il secondo ciclo di selezione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017. Si ricorda che per l'attuazione del secondo ciclo di selezione, nel caso in cui ci sia ancora una disponibilità finanziaria, è necessario che l'Organismo Intermedio abbia proceduto a selezionare almeno una strategia nel primo ciclo.

Domanda	Risposta
3.9 Nel caso di partenariati di nuova costituzione la domanda dovrà essere presentata da un organismo di diritto pubblico (come definito al punto 16 dell'art. 2 del Reg. UE n.1303/2013)? <i>(Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)</i>	L'art. 2 del Reg. 1303/2013, al paragrafo 16, definisce "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato. La definizione di "organismo di diritto pubblico" è quella fornita all'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs 50/2016, in conformità alla Direttiva n. 18/2004, art. 1 comma 9.

4. Verifica dei requisiti

Domanda

4.1 I requisiti di cui all'art. 10 del Reg (CE) 508/2014, comma 1 lettere a), b) e c) vanno controllati su tutti i partner oppure solo sul capofila? Vanno controllati solo quelli del settore pesca?

Risposta

Nella fase di selezione dei FLAG, la verifica dei requisiti dipende dalla forma giuridica con cui il FLAG decide di costituirsi. In caso di ATS i requisiti vanno controllati su tutti i partecipanti all'ATS, in casi diversi dall'ATS di prassi il controllo è sul legale rappresentante.

4.2 I requisiti di cui all'art. 106 del Reg. (CE) 966/2012 vanno controllati su tutti i partner oppure solo sul rappresentante legale (ovvero capofila in caso di FLAG costituito in ATS)? (*Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana*)

Per quanto concerne la documentazione antimafia, in particolare nel caso di ATS, questa dovrà essere richiesta a tutti i partner privati che costituiscono il FLAG.

4.3 I format di avviso prevedono la verifica dei requisiti di ammissibilità a carico del soggetto beneficiario?

Il format, in quanto tale, prevede i punti principali, derivanti da obblighi comunitari, che devono essere presenti nell'avviso pubblico. Alla stessa stregua dei criteri di ammissibilità, è in capo agli OI l'onere di inserire nell'avviso i requisiti di ammissibilità del soggetto che presenta la domanda.

4.4 Il possesso dei requisiti previsti dal Reg. UE n 508 (art.10) e dei requisiti previsti dalla normativa nazionale deve essere dichiarato da parte del solo capofila o dal capofila per i soggetti partner o da tutti i partner?

Alla presentazione della domanda il FLAG deve essere già costituito quindi i requisiti devono essere soddisfatti dal soggetto "FLAG".

Domanda

4.5 Nel caso di un GAC che si voglia presentare come FLAG e che abbia in corso contenziosi con l'Amministrazione per semplici correzioni finanziarie a seguito di controlli di I livello, è possibile escluderne la partecipazione dal bando? Occorre evidenziare che non si tratta di casi di frode, ma di un procedimento in corso a causa di una diversa interpretazione delle norme fra beneficiario e Amministrazione. (Il quesito è stato posto dalla Regione Siciliana)

Risposta

I Criteri di esclusione dalla richiesta di sovvenzioni sono definiti nel Regolamento Finanziario 966/2012 art 131 punto 4 che prevede l'applicabilità per analogia di quanto definito dagli articoli 106, 107, 108 e 109 per gli appalti pubblici. L'ammissibilità della domanda di finanziamento deve invece sottostare a quanto previsto dall'art 10 del reg 508/2014. Le stazioni appaltanti non posso inserire motivi di esclusione discrezionali. La fattispecie non rientra in queste circostanze.

5. Criteri di Ammissibilità e Selezione

Domanda

5.1 Con riferimento al criterio «riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007», come per altri, non si dispone dei dati. E' possibile non prevedere tali criteri? In alternativa, si deve attribuire punteggio zero nei criteri di selezione? (Il quesito è stato posto dalla Regione Liguria)

Risposta

No. Nel rammentare che è necessario il soddisfacimento di almeno 1 criterio tra quelli connessi agli "Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura" e "Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area", si comunica che la DG pesca può fornire i dati di riferimento relativi alla flotta.

Domanda

5.2 Nel requisito relativo alla presenza di 150 mila/200 mila abitanti possono essere individuati per zone censuarie o è obbligatorio prendere a riferimento l'intero Comune?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

Risposta

Ai fini dell'individuazione dell'area del FLAG non sono importanti i confini amministrativi, infatti non è necessario che l'area territoriale coincida con quella amministrativa, fermo restando il rispetto del limite del numero di abitanti che ricade nell'area individuata.

Alla luce di quanto sopra, è ammissibile l'individuazione attraverso area censuaria, Comune, etc. È stata modificata in tal senso la tabella 3.2 del format di strategia, rinominata "Popolazione residente nell'area del FLAG", sostituendo "Comune" con "Unità territoriale (comune, zona censuaria, etc)".

5.3 Con riferimento ai criteri di selezione numero 24 e 36, in sede di valutazione del PSL, si dovrà considerare l'effettiva attivazione di ulteriori risorse (es. partecipazione avviata a bando FESR) oppure la sola "volontà" di attivare finanziamenti pubblici/privati? (Il quesito è stato posto dalla Regione Siciliana)

Il criterio 24 riguarda la valutazione della sostenibilità amministrativa della struttura del FLAG nel tempo e la continuità che tale struttura può garantire nel tempo a prescindere dal finanziamento in ambito FEAMP. Con riferimento al criterio 36, come verificabile dal documento relativo alle voci di dettaglio dei criteri di selezione, la valutazione verte sulle iniziative previste nel Piano d'azione nelle quali i FLAG prevedono il coinvolgimento di fonti finanziarie private. Infatti, benché la programmazione 14 - 20 offra un orizzonte temporale di attuazione delle operazioni fino al 2023, non è detto che il FLAG disponga di risorse finanziarie che ricoprano tutto il periodo di ammissibilità della spesa. Il criterio vuole premiare in tal senso l'inclusione nella strategia FLAG di:

- operazioni finanziate con altri fondi SIE (che ugualmente si dovranno esaurire entro il 2023) con una tempistica di attuazione più ampia rispetto a quella delle operazioni FEAMP;
- operazioni finanziate con fondi pubblici nazionali o comunque diversi dai fondi SIE e da finanziamenti privati in grado di garantire un'attuazione nel tempo ancora più ampia.

(segue...)

Domanda

Risposta

(...segue)

In particolare, per quanto concerne la compilazione del format di strategia, i partenariati già costituiti potranno indicare le attività già ammesse a finanziamento a valere sulle fonti finanziarie diverse dal FEAMP e includere le attività programmate, i FLAG di nuova costituzione che non possono aver già attivato finanziamenti di altra natura potranno compilare la strategia con attività programmate. Per quest'ultime, però, andrà messa in evidenza in maniera puntuale il fondo, il progetto e il relativo cronoprogramma che si intende realizzare. Nella fase di monitoraggio e valutazione sarà necessario verificare l'effettiva realizzazione delle attività inserite nella proposta di strategia.

5.4 Nel caso in cui un FLAG presenti una strategia ben strutturata ma la motivazione sottostante la richiesta di deroga al limite massimo degli abitanti non viene ritenuta valida, il PSL viene ritenuto non ammissibile o si può procedere ad una richiesta di rimodulazione?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Siciliana)

Le motivazioni alla base della richiesta di deroga al criterio di ammissibilità in termini di densità di popolazione (densità compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti) sono quelle previste dall'Accordo di Partenariato:

1. densità di popolazione superiore a 150 abitanti/kmq;
 2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle strategie di sviluppo locale attuate con l'intervento dei Fondi. Se l'OI dovesse ritenere non pertinenti le motivazioni addotte per giustificare la deroga di cui al punto 2, potrà richiedere ulteriori delucidazioni al FLAG. Nel caso in cui l'OI ritenga che l'area non rispetti i limiti di cui al relativo criterio di ammissibilità, dovrà provvedere all'esclusione della domanda dalla procedura di selezione.
-

6. Ammissibilità della spesa

Domanda

6.1 Nel format di bando per l'ammissibilità delle spese del sostegno preparatorio viene previsto testualmente che per "il periodo di eleggibilità farà fede la data di presentazione di manifestazione di interesse" (punto 2.5). Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di emanazione del Bando. Qual è il periodo di eleggibilità delle spese per il sostegno preparatorio? (Il quesito è stato posto dalla Regione Siciliana)

Risposta

Ai sensi dell'art. 65 punto 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali. Il punto 2 del medesimo articolo fissa la data iniziale di ammissibilità delle spese sostenute e pagate da un beneficiario al 1° gennaio 2014. Al contempo il punto 6 dispone che non sono ammissibili le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario all'Autorità di gestione.

Per quanto sopra indicato, poiché l'operazione inerente il sostegno preparatorio si esaurisce con l'elaborazione della strategia da parte del Gruppo, si è reso necessario interrompere i termini della procedura unificata per la selezione dei FLAG al fine di rendere ammissibile l'erogazione del sostegno preparatorio nel rispetto di quanto disposto dal citato comma 6 dell'art. 65. La data iniziale di ammissibilità del sostegno preparatorio può essere stabilita nel rispetto di quanto stabilito dal punto 2 del medesimo articolo.

6.2 L'IVA risulta ammissibile per gli enti pubblici. Nell'ambito della programmazione FEP non era ammissibile e le linee guida per l'ammissibilità dell'IVA al FEAMP fa genericamente riferimento a quella recuperabile. Per i costi di esercizio e di animazione l'IVA è inclusa nel limite del 25% della spesa pubblica complessiva? (Il quesito è stato posto dai GAC della Regione Calabria)

Sulle base di quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013: all'art. 37 "Strumenti finanziari" e all'art. 69 "Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile", l'IVA è rendicontabile nella misura in cui non è recuperabile da parte del beneficiario a norma della normativa nazionale. Quindi va valutato caso per caso chi è il beneficiario: Ente Locali o Amministrazioni centrali, in quanto beneficiari, possono rendicontare l'IVA in quanto non possono recuperarla. Ove ritenuta ammissibile, l'IVA rientra nel computo della spesa complessiva per la tipologia di operazione, anche nel caso dei costi di esercizio e di animazione, sulla quale si calcola la quota di contribuzione pubblica.

7. Linee guida per la definizione della strategia

Domanda

Risposta

7.1 È stata preannunciata l'imminente disponibilità di linee guida per la definizione della strategia. Tale documento modifica le indicazioni già fornite, in particolare sul format per la presentazione delle strategie, che si stanno già utilizzando per l'emanazione del bando? (Il quesito è stato posto dai GAC della Regione Calabria)

L'Autorità di Gestione sta elaborando un documento finalizzato a supportare i FLAG nell'elaborazione delle strategie. Tale documento, che dovrebbe costituire uno strumento tecnico di indirizzo, si basa sui documenti condivisi con le Regioni ed, in particolare, ripercorre la struttura del Format di strategia, riportando informazioni utili ad una corretta compilazione dello stesso, senza apportare modifiche ai documenti già condivisi.

7.2 I Regolamenti (UE) 1303/2013, art. 35, e 508/2014, art. 62, parlano rispettivamente di "costi di esercizio e animazione" e di "costi di gestione e animazione". Esercizio e gestione sono "sinonimi"? (Il quesito è stato posto dalla Regione Liguria)

Sì, la discrepanza deriva da una traduzione differente. Nella versione inglese dei due Regolamenti vengono sempre indicati come "running costs".

8. Anticipazione e polizza fidejussoria

Domanda

8.1 “In conformità all’art. 62 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 ed al PO FEAMP, il FLAG selezionato potrà ottenere il versamento di una anticipazione limitata al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione. L’anticipazione potrà essere erogata esclusivamente su presentazione di polizza fidejussoria pari al 110% dell’importo anticipato”. L’anticipo quindi può essere erogato solo per la parte delle spese di gestione e animazione? E per la realizzazione delle azioni di attuazione della SSL? (Il quesito è stato posto dalla Regione Liguria)

Risposta

Nell’attuazione della strategia saranno impegnate dalla Regione le somme pubbliche relative a singoli progetti, le modalità di erogazione del contributo per tali singoli progetti seguiranno le modalità di attuazione del FEAMP (di cui ai relativi manuali dei sistemi di gestione e controllo) che normalmente prevedono il versamento di un anticipo.

L’anticipazione del 50% al FLAG, come previsto dal PO, è erogato ai beneficiari selezionati e finanziati dopo l’approvazione della strategia ed è pari al 50% dei soli costi di gestione ed animazione.

8.2 Il FLAG può chiedere esclusivamente un’anticipazione di importo pari al 50% delle spese previste per i costi di esercizio e animazione (25% della spesa pubblica complessiva)?

L’anticipazione del 50%, di cui all’art. 62 punto 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 rappresenta una prima richiesta di erogazione che il FLAG può richiedere come start up delle attività. Le azioni previste dalla strategia seguiranno, invece, il normale iter dei pagamenti previsto dal PO FEAMP.

9. Modello di strategia di sviluppo locale partecipativo

Domanda

9.1 “Con riferimento al paragrafo 6.2 del “Modello strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, pubblicato sul sito del Ministero, relativo al «Quadro Logico», le metodologie citate (Project Cycle Management, Gestione del Ciclo di progetto, Quadro Logico) sono sistemi di analisi (individuazione di bisogni, fabbisogni, individuazione di obiettivi ed azioni correlate, ecc.) molto complessi, per i quali sono necessarie competenze molto specifiche e che richiedono una preparazione molto approfondita, sia per chi scrive la domanda (partner del FLAG), sia per chi deve eseguire la selezione ed attribuire i punteggi (ossia gli OI). Vi è il dubbio che i Gruppi e le Regioni abbiano difficoltà di dotarsi di soggetti, rispettivamente in grado di compilare correttamente questa sezione e di valutarla altrettanto correttamente. Si può semplificare questa sezione? (Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

Risposta

Per ottenere strategie di qualità è necessario utilizzare appositi strumenti di lavoro nella fase di elaborazione. In tal senso è prevista la copertura dei costi sostenuti dal Gruppo per tale fase con la misura relativa al sostegno preparatorio.

Al contempo come già ribadito in sede di incontro del 16 giugno u.s., è necessario che le Regioni organizzino appositi percorsi formativi sia per i gruppi (capacity building) sia per il personale individuato a far parte del Comitato di Valutazione.

10. Partenariato

Domanda

Risposta

10.1 Il capofila di una GAL può essere capofila anche di un FLAG?
(Il quesito è stato posto dalla Regione Liguria)

I partenariati che si costituiscono per la creazione di una FLAG devono essere espressione della realtà territoriale. Poiché non sussistono limitazioni nei Regolamenti europei e nella normativa italiana, non si rileva alcun impedimento in tal senso. Inoltre, si evidenzia che il ruolo del capofila è previsto limitatamente ai partenariati che si costituiscono come ATS e non per i partenariati costituiti secondo le forme giuridiche previste dal Libro V del CC.

10.2 Quali sono i profili di conflitto di interesse nella costituzione del FLAG? *(Il quesito è stato posto dal Centro Servizi Arci Pesca Fisa)*

I profili di conflitto di interesse che possono insorgere non riguardano i componenti del partenariato, ma le procedure interne al FLAG. Infatti è necessario che, conformemente alle disposizioni dell'art. 57 del Regolamento del Consiglio n. 996/2012, i FLAG garantiscano un'adeguata trasparenza ed indipendenza nelle decisioni.

10.3 Considerato il termine del 29 ottobre 2016 per la selezione delle strategie, è possibile prevedere la partecipazione di FLAG non costituiti al momento della presentazione delle strategie?

No, questo tipo di previsione comporterebbe una modifica del criterio di ammissibilità. Si ricorda che in ogni caso, la Regione potrà procedere al secondo ciclo di selezione delle strategie (la cui scadenza è prevista il 31/12/2017) proprio per consentire ai partenariati non ancora pronti di presentare la propria proposta nella seconda selezione. In questo modo i FLAG più maturi potranno avviare immediatamente la fase attuativa.

10.4 È possibile che il Direttore con funzioni di direzione e coordinamento ed il responsabile amministrativo finanziario (RAF) possano essere la stessa persona?
(Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

Non si ritiene di poter accogliere la richiesta in quanto sia nel format di avviso che nelle voci di dettaglio dei criteri di selezione ci si riferisce a due figure minime distinte.

Domanda

Risposta

10.5 I Un vecchio GAC deve cambiare denominazione per potersi presentare come potenziale FLAG?

(Il quesito è stato posto dal GAC Costa dei Trabocchi)

Non esiste un obbligo di legge in merito alla modifica della denominazione del partenariato; tuttavia il vecchio GAC dovrà provvedere all'aggiornamento dello statuto/regolamento, inserendo le finalità e gli obiettivi relativi all'attuazione delle operazioni a valere sul FEAMP 2014-2020.

10.6 In relazione al limite del 25% della spesa pubblica totale della strategia prevista per il sostegno preparatorio, l'avviso pubblico della Regione deve prevedere una divisione specifica delle percentuali delle spese di gestione ed animazione? (Il quesito è stato posto da un GAC della Regione Siciliana)

I costi di gestione e di animazione non possono eccedere il massimale del 25% della spesa pubblica totale della strategia. Le Regioni possono decidere se specificare le percentuali all'interno dell'avviso pubblico o lasciare libera la scelta della divisione del massimale tra i suddetti costi.

10.7 Un vecchio GAC, che vorrebbe presentarsi come potenziale FLAG, al momento non ha personale. Chi può svolgere le funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento) con la finalità di gestire le procedure relative alle spese del sostegno preparatorio, come ad esempio selezionare il professionista che scriverà la strategia? (Il quesito è stato posto dalla Regione Abruzzo)

L'art. 31, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 prevede testualmente che "Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute".

Le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti, elaborate dall'ANAC, confermano che le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni adottano un proprio regolamento interno sulle procedure di affidamento dove individuano il soggetto cui affidare il ruolo del RUP.

Nel caso in cui, all'interno del partenariato del GAC ci sia un ente pubblico, questi potrà rendersi disponibile ad attivare un RUP, senza previsione di costi a valere sul FEAMP, per effettuare le procedure di evidenza pubblica per la selezione del progettista e delle altre figure necessarie.

Domanda

10.8 Un potenziale partner può sottoscrivere più lettere di intenti al sostegno preparatorio, ovvero con capofila diversi, fermo restando la scelta definitiva del gruppo al momento della presentazione della SSL? (Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

Risposta

Non si ravvisano limitazioni normative al caso in questione. Soggetti quali ad esempio le organizzazioni nazionali di categoria o le organizzazioni sindacali di settore, possono partecipare a partenariati diversi. Tuttavia, poiché un'area può far parte di un'unica strategia e la strategia deve essere coerente con i fabbisogni dell'area, è raccomandabile di fare il possibile per evitare che si verifichi tale circostanza. Resta inteso che il potenziale partner potrà partecipare ad un'unica proposta di costituzione di un FLAG.

11. GAL/FLAG

Domanda

11.1 Lo stesso territorio può essere interessato dalle strategie FLAG e GAL? Ovvero FLAG e GAL possono intervenire autonomamente e contemporaneamente sul medesimo territorio? (Il quesito è stato posto dalla Regione Liguria)

Risposta

La possibile sovrapposizione di aree si riferisce a strategie presentate a valere su fondi diversi, quali ad esempio FEASR e FEAMP (al riguardo si fa riferimento a quanto esposto nelle linee guida UE per gli attori locali – da pag. 105). Al riguardo si rammenta quanto indicato dall'Accordo di partenariato (pag. 687): "In caso di sovrapposizione tra area costiera e area del GAL è opportuno che sia il GAL a coordinare e gestire gli interventi FEAMP, per evitare di duplicare le strutture organizzative". L'intento è quello di evitare duplicazioni, anche di strutture. L'OI, prima di considerare ammissibile una strategia di sviluppo locale presentata da un FLAG, dovrà verificare se i confini dell'area FEAMP interessata dalla strategia coincidono, ovvero se risultano completamente inclusi, con i confini dell'area di un GAL già selezionato a valere su altri fondi SIE. In caso di esito positivo della verifica, l'OI dovrà richiedere al FLAG di motivare la necessità di avere due strutture che incidono sul medesimo territorio, e procedere ad una valutazione degli elementi presentati dal Gruppo al fine di ammettere a sostegno la strategia.

Domanda

Risposta

11.2 Con riferimento al paragrafo 2.3 dell'avviso pubblico per la selezione delle strategie è possibile eliminare l'ultimo capoverso poiché si è deciso di consentire la sovrapposizione delle aree, verificando le motivazioni qualora l'area sia interamente sovrapposta da due o più strategie? (Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

No, il capoverso *“Ciascun territorio a livello comunale può ricadere nell'area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale”* si riferisce a strategie elaborate e presentate a valere sul FEAMP, pertanto deve essere mantenuto con tale indicazione.

11.3 Come valutare, nel PSL, la possibilità di integrare le strutture amministrative del FLAG e del GAL? Si può/deve valutare la sola *“volontà”* di procedere all'unione dei due soggetti ove ne sussistano i presupposti?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

La selezione dei GAL per la partecipazione al CLLD, dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dall'art. 33 punto 4 del Reg (UE) 1303/2013, che prevede che il primo ciclo di selezione delle SSL venga completato entro 2 anni dall'approvazione dell'AdP. Pertanto la data ultima per la selezione di GAL e FLAG è la medesima (29 ottobre p.v.).

Si ricorda quanto previsto nell'Accordo di partenariato (pag. 687): *“In caso di sovrapposizione tra area costiera e area del GAL è opportuno che sia il GAL a coordinare e gestire gli interventi FEAMP, per evitare di duplicare le strutture organizzative”*.

La possibilità di integrare le strutture amministrative pertanto deve avvenire preliminarmente rispetto all'attuazione delle strategie: i partenariati, con il supporto delle azioni di animazione messe in campo dalle Amministrazioni regionali, possono costituirsi in maniera congiunta (GAL e FLAG) e presentare 2 strategie; se invece le due SSL vengono presentate da due partenariati differenti che insistono sullo stesso territorio, l'OI, prima di considerare ammissibile una strategia di sviluppo locale presentata da un FLAG, dovrà verificare se i confini dell'area FEAMP interessata dalla strategia coincidono, ovvero se risultano completamente inclusi, con i confini dell'area di un GAL già selezionato a valere su altri fondi SIE. In caso di esito positivo della verifica, l'OI dovrà richiedere al FLAG di motivare la necessità di avere due strutture che incidono sul medesimo territorio, e procedere ad una valutazione degli elementi presentati dal Gruppo al fine di ammettere a sostegno la strategia.

12. FLAG come Organismo Intermedio

Domanda

12.1 Quale è la procedura e quali sono i requisiti necessari per riconoscere ai FLAG il ruolo di OI?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)

Risposta

Il FLAG, come scritto nel par. 5.1.4 del PO e sulla base anche di quanto avvenuto nel 2007-2013, può essere nominato Organismo Intermedio dall'AdG. In merito alla procedura, il FLAG deve essere prima selezionato insieme a tutti gli altri, con le stesse identiche regole, quindi non c'è bisogno di nessuna procedura o documentazione distinta. Dopo che è stato selezionato un FLAG può fare richiesta all'AdG e per conoscenza alla Regione di diventare OI sulla base della procedura analoga a quella di qualsiasi altro OI del PO FEAMP e che deve essere esplicitata nel SIGECO del PO. Va ribadito che l'eventuale FLAG - OI deve rispettare in quanto tale, cioè OI, le prescrizioni riferite alla procedura di designazione ex art. 124 del Reg. 1303/2013 e del relativo allegato (XIII) e quindi essere sottoposto alla designazione dell'Ada. Si sottolinea che benché le funzioni e gli oneri del FLAG/OI siano maggiori, i limiti finanziari non verranno incrementati. È stato fornito agli OI un documento che illustra le fasi procedurali in caso di proposta di FLAG in qualità di OI.

12.2 E' possibile chiarire preventivamente le relazioni tra FLAG, Regione e MiPAAF nel caso che il FLAG sia anch'esso OI?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Marche)

La convenzione di delega, firmata da ADG, Regione e FLAG esplicita i rapporti fra le 3 entità. Dipende dal tipo di delega di funzioni al FLAG (completa o solo alcune, comprensive o meno del pagamento ai beneficiari).

13. Percentuali di cofinanziamento ex Art. 95 Reg. (UE) N. 508/2014

Domanda

13.1 Quali sono le percentuali di cofinanziamento e le modalità di finanziamento delle azioni che non rientrano tra quelle riferibili alle misure FEAMP “ordinarie”?

(Il quesito è stato posto dalla Regione Sardegna)

Risposta

Il sostegno alle strategie può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del titolo V, fatta eccezione per gli articoli 66 e 67, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Qualora sia concesso un sostegno per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.

In generale, il tasso di cofinanziamento ai sensi dell'art.95 del Reg. FEAMP, è pari al 50% della spesa totale ammessa. L'allegato 1 del Regolamento prevede un possibile aumento del tasso. Per il CLLD vale un possibile aumento dal 50 all'80% per interventi connessi alla pesca costiera artigianale e un aumento dal 50 al 75% per interventi attuati da OP, Associazioni di OP o organizzazioni interprofessionali. Oltre le deroghe previste dal comma 2 dell'art. 95 (per il CLLD aumento del tasso al 100% solo se il beneficiario è organismo di diritto pubblico), il comma 3 prevede la possibilità di aumentare dal 50% fino al 100% il tasso di cofinanziamento. Se (comma 3 – lett.b)) l'intervento soddisfa uno dei criteri riportati alla lett. a) e fornisce accesso pubblico ai suoi risultati. La modulazione del tasso di cofinanziamento è stata adottata di concerto con le Regioni (80% se soddisfa 1 criterio lett.a) + accesso pubblico – 100% se soddisfa 2 criteri lett a) + accesso pubblico) ed è stato elaborato un documento esplicativo in tal senso.
